



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2019/01536

2019/220/00446

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Data Adozione: 30/08/2019

Altri Settori:

Estensore: Estensore Vigili Urbani

Sottoscrizione Apposto

Sindaco:

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN LATTINE E IN BOTTIGLIE IN PLASTICA MUNITE DI TAPPO, SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELLO STADIO SAN NICOLA" E NEL RAGGIO DI 500 METRI DALL'IMPIANTO SPORTIVO - STAGIONE CALCISTICA 2019/2020 ED ALTRE TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Responsabili procedimento	Data Visto
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 30/08/2019



Città di Bari

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica munite di tappo, sia all'interno che all'esterno dello Stadio San Nicola" e nel raggio di 500 metri dall'impianto sportivo - stagione calcistica 2019/2020 ed altre tipologie di manifestazioni sportive.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- La Società Sportiva Calcio Bari S.P.A. è iscritta al campionato di calcio di Lega Pro per la stagione 2019-2020;
- che in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "San Nicola" è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che delle squadre ospiti;
- nel corso della stagione calcistica 2019/2020 oltre alle partite di campionato si svolgeranno anche incontri di calcio del trofeo di Coppa Italia, nonché manifestazioni sportive di vario genere;
- con nota pec del 30 Agosto 2019 prot. n. 11/A Div. P.A.S. (Divisione Polizia Amministrativa e Sociale) della Questura di Bari è stato richiesto se vi fossero limitazioni sussistenti per effetto di provvedimenti sindacali, in ordine alle modalità di somministrazione delle bevande in lattine e vetro, da parte di eventuali pubblici esercizi ubicati all'interno dello Stadio San Nicola;
- per tutta la stagione calcistica 2018/2019 il Sindaco di Bari con Ordinanza n.2018/220/00461 ha già disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica munite di tappo, sia all'interno che all'esterno dello stadio San Nicola e nel raggio di 500 metri dall'impianto sportivo;
- la vicenda societaria che ha determinato la nuova gestione della Società Sportiva Calcio Bari S.P.A. ha rafforzato, sin dalla passata stagione calcistica, il sentimento di attaccamento alla squadra dei tifosi baresi con migliaia di abbonamenti già sottoscritti e pertanto si presuppone che gli incontri di calcio che si disputeranno in casa rappresenteranno un momento di elevata aggregazione che interesserà l'affluenza verso l'area di svolgimento degli incontri sportivi di diverse migliaia di persone;
- si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- in considerazione del ragguardevole numero di spettatori che prevedibilmente presenzieranno agli incontri sportivi, questa Amministrazione valuta di adottare alcune misure preventive utili a conseguire gli obiettivi previsti (sicurezza e garanzia per la pubblica incolumità) e a diminuire le problematiche connesse con l'improprio utilizzo di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica munite di tappo;
- nello specifico è opportuno vietare che negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio "San Nicola", nel raggio di 500 metri misurati dal perimetro dell'impianto sportivo ove sono collocati i

tornelli di accesso alla struttura, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2019/2020 nonché nelle altre tipologie di manifestazioni sportive ritenute di particolare rilevanza disputate sia dalla "Società Sportiva Calcio Bari S.P.A" che da altri Soggetti, compreso anche le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora dopo la fine dello stesso, **sia fatto divieto assoluto:**

- per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di **somministrare e/o vendere** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l'area che ospita l'evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico;

DATO ATTO CHE:

l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

VALUTATO CHE:

- la ragguardevole presenza di pubblico, può aumentare il rischio di consumo smodato di alcool da cui potrebbero discendere comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone derivanti dall'uso improprio dei contenitori dei liquidi;
- nell'euforia collettiva le lattine di alluminio nonché le bevande in contenitori di vetro e/o plastica con tappo potrebbero determinare episodi di uso improprio e dispersione degli stessi nelle aree interne ed esterne allo stadio nonché costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;
- è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati;

CONSIDERATA quindi la necessità di garantire il corretto svolgimento degli incontri calcistici previsti nel calendario 2019/2020 (comprese le gare di Coppa Italia), e degli eventi sportivi in genere, per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori condotte pericolose per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario per le ragioni e i motivi esposti, **disporre**, in occasione delle partite di calcio nonché degli eventi sportivi in genere disputati presso lo Stadio San Nicola:

- vietare - negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio "San Nicola", nel raggio di 500 metri

misurati dal perimetro dell'impianto sportivo ove sono collocati i tornelli di accesso alla struttura, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2019/2020 nonché nelle altre tipologie di manifestazioni sportive ritenuti di particolare rilevanza disputati sia dalla "Società Sportiva Calcio Bari S.P.A." che da altri Soggetti, compreso anche le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora dopo la fine dello stesso – la **somministrazione e/o la vendita** per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l'area che ospita l'evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

RINVENUTE sufficienti le ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi dell'evento, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare le conseguenze del fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di **contenitori di vetro e di lattine in alluminio e di plastica con il tappo**;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) così come modificati **dall'articolo 8 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017** recante **"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città"** che attribuiscono, altresì, al Sindaco poteri di ordinanza, anche *extra ordinem*, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana, ed in particolare il comma 4bis dell'art.54 del TUEL che dopo la modifica apportata dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017 prevede che "(...) *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 [dell'art.54 TUEL] concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti (...)*";

VISTA la legge n. **48/2017 del 18 aprile 2017** recante **"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città"** che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'incuria e il degrado di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTO:

- l'articolo 12 della legge **48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi"**;
- la circolare **n. 300/A/4228/17/149/2017/08** Ministero dell'Interno del **23 maggio 2017** esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- **la direttiva del Gabinetto del Ministro dell'Interno prot.n.11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 afferente i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;**

VISTI altresì :

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- il D.L. n.158/2012 (conv. in L. n. 189/2012), all'articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del Codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017 nonché del 28 luglio 2018;
- la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 Codice del Commercio della Regione Puglia;
- Visto l'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 richiamato dalla legge 48/2017;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;
- la Legge 689/1981;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;

RICHIAMATA la nota prot. nr. 235986 del 30.08.2019 con cui risulta inviata a S.E. il Prefetto di Bari copia della presente Ordinanza;

ORDINA

*a decorrere **da Domenica 01 settembre 2019** e secondo il calendario calcistico 2019/2020 fissato dalla Lega Pro (e in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri), nonché nel periodo compreso nel predetto calendario in cui si*

organizzino altri eventi sportivi, per ragioni di sicurezza pubblica, di **vietare** - negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali ubicati sia **all'interno che all'esterno dello Stadio "San Nicola"**, nel raggio di 500 metri misurati dal perimetro dell'impianto sportivo ove sono collocati i tornelli di accesso alla struttura, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche nonché durante le altre tipologie di manifestazioni sportive ritenute di particolare rilevanza disputate sia dalla "Società Sportiva Calcio Bari" S.P.A. che da altri Soggetti, compreso anche le **due ore antecedenti l'inizio dell'incontro/evento e un'ora dopo la fine dello stesso – la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché in bottiglie di plastica con il tappo.**

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, **saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale.**

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività **da 3 a 15 giorni** consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

TRASMETTE

Il presente atto:

- alla Polizia Locale e alla Ripartizione Sviluppo Economico per i conseguenti adempimenti;
- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- all'ARPA Direzione Generale;
- alla Direzione Regionale della S.I.A.E.;
- al Procuratore della Repubblica, per mera doverosa informazione.

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Laricchia, quale responsabile pro tempore della Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile - giusta disposizione di servizio del Direttore Generale con prot. n. 0226264 del 12.08.2019;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Bari.

IL SINDACO

Ing. Antonio Decaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 30/08/2019 ed è divenuta esecutiva in data 30/08/2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>